



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 136 del 04/12/2019

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale di Polizia Urbana.

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 18:35 presso il "Convento dei Frati Minori o Riformati" a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro Vetrano e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Antonio MEZZOLLA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 15 consiglieri comunali ed assenti n. 2.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
2	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
3	ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
4	MARIKA MANDORINO	X	
5	DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
6	GEOM. FABRIZIO MENZA		X
7	DOTT. PIETRO VETRANO	X	
8	ANTONIO BASTA	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNA TOMAI	X	
11	DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE	X	
12	DR.SSA MARIA SPINELLI	X	
13	SERGIO ANNESE	X	
14	ANGELO DI LENA	X	
15	D.SSA CATERINA VENTRUTI	X	
16	EMILIANO D'AMATO	X	
17	PAOLA ATTROTTO	X	

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 25/11/2019 Responsabile del Servizio LUIGI LORE'	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 26/11/2019 Responsabile del Servizio Finanziario Stefano LANZA
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli enti locali;
- tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale, a sviluppare l'attitudine civica e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini;

CONSIDERATO che il vigente regolamento di polizia urbana costituisce, per la sua datazione, normazione comunale anacronistica e inadeguata a offrire adeguate risposte, sul piano dell'azione amministrativa, a situazioni tipiche dei nostri tempi e che non sarebbero potute rappresentarsi all'epoca dell'approvazione del regolamento;

- si riscontra quindi la necessità di adottare il nuovo regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la mancanza di idoneo atto comparativo in vigore;
- tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Pulsano di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali;
- nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;
- sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie concrete, un tempo ignorate o considerate irrilevanti;
- il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 39 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri tecnici previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il verbale della Commissione consiliare "Affari Generali e Polizia Municipale" tenutasi in data 28/11/2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come risulta dall'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti: n. 13 favorevoli - n. 2 contrari (Attrotto e Di Lena) e n. 1 astenuto (D'Amato), resi per alzata di mano da n. 16 presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento comunale di Polizia Urbana allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare abrogato per ius superveniens tutte le norme precedentemente emanate in materia, in contrasto con il Regolamento in esame;

3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza.

4. **di demandare** al Responsabile del Settore competente ogni conseguente adempimento, ivi compreso i necessari impegni di spesa ove necessari e la realizzazione di idonea campagna di sensibilizzazione nella materia della cittadinanza, in uno con ogni altra forma pubblicitaria ritenuta più opportuna (apposito link sul sito web dell'Ente, manifesti, volantini, brochure, iniziative presso scuole, manifestazioni, ecc...).

5. **di dichiarare** la presente, con n. 13 voti favorevoli - n. 2 contrari (Attrotto e Di Lena) e n. 1 astenuto (D'Amato), immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.lgs n° 267/2000.

La seduta termina alla ore 21.58.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Dott. Pietro Vetrano

Il Segretario Generale

f.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 2147 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 13/12/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

☐ La presente delibera è stata pubblicata il 13/12/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi

☐ È divenuta esecutiva il 04/12/2019

☐ perché dichiara immediatamente eseguibile

☐ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 13/12/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI E POLIZIA
MUNICIPALE DEL 28.11.2019 -

L'anno 2019 il giorno 28 Novembre alle ore 08:50 si è riunita la
Commissione Affari Generali e Polizia Municipale su
convocazione del Presidente Ven. Cicerone per discutere
dell'approvazione del nuovo regolamento Comunale
della Polizia Urbana. Alle 8:50 sono presenti il Presidente
Ven. Cicerone, i componenti sig.ra Tagliacarne Rosa,
sig.ra Spinelli Maria e sig. Guascone Gaetano Ettore
e l'assessore alla Polizia Municipale Tarra Francesco e
il C.te della Polizia locale Abbi Luigi, segretario sig. Pace M.
Accettata la validità della seduta il Presidente
invita l'assessore ad esporre il regolamento,
dopo la discussione il Presidente pone il punto
a votazione, la Commissione espone il parere
favorevole all'unanimità.

La riunione termina alle ore 09:00 -

Caterina Ven. Cicerone
Rosa Tagliacarne

Maria Spinelli
Gaetano Guascone

Francesco Tarra

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO



REGOLAMENTO COMUNALE “POLIZIA URBANA”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - FINALITA'	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	4
TITOLO II - QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO	4
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IGIENE – AMBIENTE URBANO	4
ARTICOLO 5 - LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	4
ARTICOLO 6 - DIVIETO DI ABBANDONO E DIVIETO DI AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI.....	5
ARTICOLO 7 - BAGARINAGGIO	5
SEZIONE II - DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI	5
ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	5
ARTICOLO 9 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI	6
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	6
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	6
ARTICOLO 12 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE.....	7
SEZIONE III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	7
ARTICOLO 13 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL PUBBLICO DECORO.....	7
ARTICOLO 14 - ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI.....	7
TITOLO III - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA	8
ARTICOLO 15 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE.....	8
ARTICOLO 16 - FUOCHI.....	8
ARTICOLO 17 - EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI.....	9
ARTICOLO 18 - ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	9
ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTI VIETATI.....	10
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	10
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	10
ARTICOLO 21 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO	10
ARTICOLO 22 - RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE	11
ARTICOLO 23 - RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE.....	11
ARTICOLO 24 - ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI.....	11
ARTICOLO 25 - ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI	11
ARTICOLO 26 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	12
ARTICOLO 27 - ARTISTI DI STRADA	12
ARTICOLO 28 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI.....	12
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO.....	13
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.....	13
ARTICOLO 29 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ.....	13
ARTICOLO 30 - PREVENZIONE DI SITUAZIONI CHE POSSONO FAVORIRE L'INSORGERE DI FENOMENI CRIMINOSI.....	14
ARTICOLO 31 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO	15
ARTICOLO 32 - INCENDI ED ESALAZIONI MOLESTE	15
ARTICOLO 33 - CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI.....	15
SEZIONE II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	16
ARTICOLO 34 - INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE APPOSITAMENTE PREDISPOSTE	16
TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI	16
SEZIONE I – VIGILANZA.....	16
ARTICOLO 35 - VIGILANZA.....	16
SEZIONE II - SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	17
ARTICOLO 36 - SANZIONI	17
ARTICOLO 37 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	30
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	30
ARTICOLO 38 - ABROGAZIONE DI NORME	30
ARTICOLO 39 - ENTRATA IN VIGORE	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto del Comune di Pulsano, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Pulsano (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
3. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 il Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) qualità ed igiene dell'ambiente urbano;
 - b) tutela della sicurezza e salute pubblica;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) altre disposizioni particolari.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere richiesta in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata al Settore competente, tramite il Protocollo Generale dell'Ente.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Responsabile di Settore e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
5. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
6. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio, ovvero dalle disposizioni o prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli Agenti preposti al controllo, che ne facciano richiesta. I titoli non esibiti immediatamente agli Agenti preposti al controllo dovranno essere portati in visione entro 3 (tre) giorni presso il Comando o presso altra struttura territoriale dell'organo di Polizia che ha effettuato il controllo.
8. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente e della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
9. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

TITOLO II - QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IGIENE – AMBIENTE URBANO

ARTICOLO 5 - LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. E' soggetta a preventiva presentazione di SCIA la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazioni di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare

luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 novembre e dovranno venir rimossi entro il 15 gennaio dell'anno seguente.
5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI ABBANDONO E DIVIETO DI AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 30 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione Comunale o di altro personale incaricato.
3. E' vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.
4. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.
5. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7 - BAGARINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.
2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.

SEZIONE II - DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie, dei tubi di scarico delle acque meteoriche e degli impianti di condizionamento in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.
4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.
5. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'Amministrazione Comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

ARTICOLO 9 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI

1. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette. In caso di inosservanza, nel verbale di accertamento della violazione verrà emessa l'ordinanza a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
2. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente nei giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, legare, affiggere od appendere qualsiasi cosa alle piante;
2. Nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione e/o agli organi addetti alla vigilanza.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. È proibito entrare o permanere all'interno dei giardini pubblici recintati oltre l'orario di apertura ove questo sia previsto.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di

rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di tenere pulita un'area della profondità di mt. 2 dal confine stradale ove i terreni siano a confine con aree di circolazione da alberi a medio od alto fusto.

ARTICOLO 12 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE

1. I proprietari, gli affittuari o i detentori di immobili sui quali sono apposte insegne di esercizio, targhe professionali e attrezzature analoghe sono responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Per ragioni di pubblica sicurezza i proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi devono applicare in un posto facilmente visibile una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio.
2. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso, quando previsto, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

SEZIONE III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 13 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL PUBBLICO DECORO

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette delle fontanelle e con le fontanelle lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo, introdurre sostanze liquide imbrattanti;
 - b) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi;
 - c) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - d) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi.

ARTICOLO 14 - ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, sull'area pubblica o di uso pubblico con conseguenti danni a cose o persone;
 - e) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino sulla pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di

- arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- g) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi di scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie,;
 - h) a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
 - i) somministrare, fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private;
 - j) abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto, pericoloso e non pericoloso, urbano domestico e urbano non domestico, su area pubblica e rifiuti urbani all'esterno dei contenitori a ciò destinati;
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

TITOLO III - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

ARTICOLO 15 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE

- 1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
- 2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.
- 3. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

ARTICOLO 16 - FUOCHI

- 1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.
- 2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
 - b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
 - c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
 - d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;
 - e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
 - f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;

- g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
 - h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
 - i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
 - j) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
 - k) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente.
3. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.
4. Fatte salve eventuali comunicazioni alla Questura, possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i c.d. fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile penalmente ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

- 1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, dal Codice Penale e da quanto previsto dall'articolo precedente, coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
- 2. È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
- 3. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 4. È fatto divieto effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.

ARTICOLO 18 - ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

- 1. L'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
- 2. Detta esposizione è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.
- 3. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
- 4. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo e/o intralcio ai passanti.
- 5. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
- 6. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni **È VIETATO**:
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
 - b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
 - c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
 - d) il deposito incontrollato sul suolo pubblico o aperto al pubblico di recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;
 - e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
 - f) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita all'interno della cittadina.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le **ore 23.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi**.

ARTICOLO 21 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 01.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le **ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi**.
3. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

ARTICOLO 22 - RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.21 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

ARTICOLO 23 - RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nei condomini e nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 06.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito **l'uso di strumenti musicali tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 9.00**, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. Gli allarmi degli antifurto, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi, e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

ARTICOLO 24 - ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI

1. **Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo**, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI

1. Chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato.
2. E' vietato l'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, la Domenica ed i giorni definiti festivi per legge ed è vietato l'utilizzo di detti strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi al di fuori dei seguenti periodi e dei seguenti orari:
 - a) periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo:
 - dalle ore 07,30 alle ore 13,00;
 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30;
 - dalle ore 06,30 alle ore 14,30, per le aziende che volessero adottare l'orario unico di lavoro, dandone preventiva comunicazione agli organi competenti;
 - b) periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre:
 - dalle ore 07,00 alle ore 13,00;

- dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- dalle ore 06,00 alle ore 14,30, per le aziende che volessero adottare l'orario unico di lavoro, dandone preventiva comunicazione agli organi competenti;

Detti orari non trovano applicazione nei casi di provati interventi di pubblica utilità, nonché nei casi in cui dall'omesso intervento derivassero danni alle persone e alle cose. Sono completamente esclusi dall'applicazione di detti orari i Panificatori.

ARTICOLO 26 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro della cittadina. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

ARTICOLO 27 - ARTISTI DI STRADA

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti, dandone preventiva comunicazione al Settore competente. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, **tra le ore 09,00 e le ore 13,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00**, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche. La Polizia Locale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, può comunque disporre per motivi di pubblico interesse la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
3. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.
4. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicanti.

ARTICOLO 28 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI

1. Fatte salve le norme di legge e dei regolamenti comunali, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta, .

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

ARTICOLO 29 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ovvero al Sindaco in materia di sicurezza urbana, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittima di molestie o disturbo.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabile al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;
 - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
 - d) praticare in giardini pubblici forme di naturismo;
 - e) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - f) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
 - g) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - h) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;
 - i) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
 - j) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso privato, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare o pedonale, quali sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
 - k) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
 - l) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E' in ogni caso vietato l'accattonaggio:
 - alle intersezioni stradali;

- nelle aree adibite a parcheggio;
- nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, le scuole, le strutture sanitarie;
- all'interno, davanti e in prossimità del cimitero;
- davanti ed in prossimità dei luoghi di culto;
- sulla litoranea, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche;

Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

- m) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

- n) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
- o) in tutti i giardini consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
- p) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli;
- q) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale;
- s) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;
- t) vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, spiagge o scogliere, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo o autorizzato dalle competenti autorità;
- u) in tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, nei giardini pubblici è vietato bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie, il suolo pubblico o aperto al pubblico;
- v) è vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 30 - PREVENZIONE DI SITUAZIONI CHE POSSONO FAVORIRE L'INSORGERE DI FENOMENI CRIMINOSI

1. Fermo restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi

frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

ARTICOLO 31 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:
 - a) le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 50 metri;
 - b) il Centro Storico;
 - c) l'area delle fermate e capolinea del trasporto urbano ed extraurbano;
 - d) le spiagge e lidi pubblici;
 - e) le aree su cui insistono strutture sanitarie e presidi sanitari;
 - f) le aree adibite a giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
 - g) le aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere e pubblici spettacoli.
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. L'occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.

ARTICOLO 32 - INCENDI ED ESALAZIONI MOLESTE

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuti.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

ARTICOLO 33 - CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate o da individuarsi, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, sono vietati ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni

momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
6. È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
7. E' vietato lasciar vagare animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi.
8. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
9. Chiunque possiede un cane, inserito nel registro dei cani pericolosi del Servizio Veterinario della ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.
10. È fatto obbligo dotarsi di una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide.

SEZIONE II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 34 - INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE APPOSITAMENTE PREDISPOSTE

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, spiagge libere, spiagge libere con servizi, scogliere o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

SEZIONE I – VIGILANZA

ARTICOLO 35 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché alle altre Forze di Polizia.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza

limitazioni, gli appartenenti a Corpi o ad Organi di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE II - SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ARTICOLO 36 - SANZIONI

Nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 37, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti edittali minimo e massimo qui di seguito specificati:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
4	7	Mancata esibizione dell'autorizzazione o della concessione agli organi di Polizia preposti all'atto del controllo.	Euro 50	Euro 150	Euro 50
4	8	Assenza dell'autorizzazione o della concessione perché mai conseguita.	Euro 250	Euro 1500	Euro 500
TITOLO II – QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO					
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE URBANO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
5	1	Divieto di collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincolo storico, paesaggistico, ambientale.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500
5	2	Utilizzare negli allestimenti pali di sostegno dell'illuminazione pubblica senza la preventiva autorizzazione del gestore o manufatti comunali senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione. Divieto di collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

5	4 - 5	Collocazione dei festoni, luminarie ed altri addobbi natalizi prima del 15 novembre. Omessa rimozione degli stessi entro il 15 gennaio dell'anno seguente. In caso di altre festività, omessa rimozione degli addobbi entro una settimana dalla fine della festività.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
6	1	Divieto di lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura che si possano ritenere abbandonati.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
6	3	Divieto di aggancio dei velocipedi e degli acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. E' vietata la sosta o la fermata, arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
7	1	Divieto di vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.	Euro 500	Euro 3.000	Euro 1.000
SEZIONE II – DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
8	3	Omessa manutenzione delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque degli edifici al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.	Euro 250	Euro 1500	Euro 500
8	4	Omessa rimozione da rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo presenti nell'edificio e nell'area di pertinenza da parte di proprietari, amministratori o conduttori di immobile favorenti l'abusivo insediamento.	Euro 250	Euro 1500	Euro 500
9	1	Omesso sgombero da vegetazione spontanea di terreni incolti o cespugliati posti all'interno o a margine di zone urbanizzate da parte di proprietari, affittuari o detentori di dette aree.	Euro 250	Euro 1500	Euro 500

9	2	Inosservanza dell'obbligo di tenere in buone condizioni di manutenzione e decoro i terreni.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
10	1	Divieto di danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, calpestare le aiuole, cogliere fiori, sradicare piante, salire sugli alberi, legare o affiggere qualsiasi cosa alle piante.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
10	2	Divieto di accesso, transito e sosta di tutti i veicoli a motore all'interno di giardini pubblici.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
10	3	Installare all'interno di giardini pubblici tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri senza preventiva autorizzazione.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
10	4	Divieto di accesso o permanere all'interno di giardini pubblici oltre l'orario previsto.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
11	1	Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
11	2	Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla rimozione delle ramaglie di siepi o quant'altro sia caduta su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
11	3	Inosservanza dell'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere giardini, e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
11	4	Inosservanza dell'obbligo di tenere pulita un'area della profondità di mt. 2 dal confine stradale ove i terreni siano a confine con aree di circolazione da alberi a medio od alto fusto.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
12	1	Omessa pulizia e conservazione da parte dei proprietari, degli affittuari o dei detentori di immobili delle insegne d'esercizio e targhe professionali nonché omessa applicazione in un posto facilmente visibile da parte dei proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi di una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

12	2	Omessa affissione nell'atrio degli stabili, quando previsto, del nominativo, dell'indirizzo e del recapito telefonico dell'Amministratore.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
SEZIONE III – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
13	1 a)	Divieto di ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette delle fontanelle e con le fontanelle lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, la pulizia personale o quella di animali e lasciar scorrere l'acqua senza motivo, introdurre nelle fontanelle sostanze liquide imbrattanti.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
13	1 b)	compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
13	1 c) d)	Divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica o utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età Previsto.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
14	1 a)	Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, senza autorizzazione.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
14	1 b)	Divieto di utilizzo di cortili interni, balconi e terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali che creino disagi e inconvenienti igienici.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
14	1 c)	Divieto di collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso cortili, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Inosservanza di assicurare le finestre, vetrate ed imposte in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
14	1 d)	Divieto di innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o di procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

14	1 e)	Divieto di scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
14	1 f)	Divieto di collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti senza preventiva autorizzazione.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
14	1 g)	Divieto di vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi di scuole, luoghi di culto e strutture sanitarie.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
14	1 h)	Divieto di abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
14	1 i)	Divieto di somministrare qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private, salvo i luoghi autorizzati.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
14	1 j)	Divieto di abbandonare di qualsiasi tipologia di rifiuto, pericoloso e non pericoloso, urbano domestico e urbano non domestico, su area pubblica e rifiuti urbani all'esterno dei contenitori a ciò destinati.	Euro 250		

TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
15	1	Divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio o di dimorare in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.	Euro 1.000	Euro 6.000	Euro 2.000
15	2	Inosservanza da parte dei proprietari o dei possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, di porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500
15	3	Non mantenere le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500

16	2	Inosservanza o mancato rispetto delle prescrizioni da parte del responsabile delle operazioni di abbruciamento.	Euro 250	Euro 1500	Euro 500
16	3	Inosservanza o mancato rispetto nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, della combustione di residui vegetali agricoli e forestali, fatte salve le aree non soggette al divieto.	Euro 500	Euro 3000	Euro 1000
16	4	Omessa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco e all'Amministrazione Comunale dell'effettuazione di fuochi e falò tradizionali.	Euro 500	Euro 3000	Euro 1000
17	1	Omessa adozione di cautele necessarie ad evitare inconvenienti che possano sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti.	Euro 500	Euro 3.000	Euro 1.000
17	2	Divieto di produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività, esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.	Euro 500	Euro 3000	Euro 1.000
17	3	Omessa segnalazione con cartelli ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
17	4	Divieto di effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere attività simili, senza specifica autorizzazione.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
18	1	Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione da consumarsi senza previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione non in contenitori idonei o ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
18	2	Esporre frutta e verdura destinate alla vendita senza preventiva autorizzazione o concessione comunale.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
18	3	Divieto di esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via senza autorizzazione.	Euro 75	Euro 450	Euro 150

18	4	Divieto di apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate vicinanze delle edicole sulla pubblica via senza autorizzazione.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
18	5-6	Divieto di esporre merci o oggetti sulla pubblica via che possa recare offesa al pubblico decoro, e/o possono sporcare facilmente il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti..	Euro 50	Euro 300	Euro 100
19	1 a)	Divieto di effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, di accendere polveri e liquidi infiammabili o di gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato.	Euro 500	Euro 3.000	Euro 1.000
19	1 b)	Divieto di usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico non appositamente attrezzate.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
19	1 c)	Divieto di usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati.	Euro 750	Euro 4.500	Euro 1.500
19	1 d)	Divieto di depositare in maniera incontrollata, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui.	Euro 500	Euro 3.000	Euro 1.000
19	1 e)	Omessa custodia di veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia.	Euro 500	Euro 3.000	Euro 1.000
19	1 f)	Divieto di accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta

20	2-3	Divieto di esercitare attività rumorose senza fare uso di accorgimenti per evitare di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone fuori della fascia oraria consentita.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
21	1	Divieto nei locali pubblici e di ritrovo di svolgere attività da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi dall'esterno nella fascia oraria prevista, salvo specifiche deroghe.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
22	2	Divieto di recare disturbo nelle strade e aree pubbliche con schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, salvo preventiva autorizzazione.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
23	1	Divieto nei condomini e nelle abitazioni private di far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
23	2	Divieto di utilizzare gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti elettronici, gli strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, in modo da non contenere il volume delle emissioni sonore e disturbare i vicini.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
23	3	Non adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo per l'esecuzione di lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione; effettuare lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ovvero dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e dalle 12.00 alle 15.00 nelle giornate festive.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
23	4	Divieto di utilizzare strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
23	5	Non osservare le disposizioni impartite sugli allarmi degli antifurto e non provvedere a disattivare gli impianti di antifurto malfunzionanti o guasti.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
24	1	Arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nell'effettuare attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci nelle vicinanze delle abitazioni.	Euro 100	Euro 600	Euro 200

25	1	Non usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato da parte di chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
25	2	Divieto di utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500
26	1-2	Titolare o gestore non provvedeva a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
26	3	Gli esercizi somministranti bevande non mettevano in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandonare e disperdere i contenitori di vetro utilizzabili all'esterno dei locali in aree pubbliche.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
27	1	Non provvedevano a comunicare al Settore competente l'attività di artista di strada.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
27	2	Esercita l'attività di artista di strada fuori dagli orari consentiti.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
28	1	Esercitava l'attività di volantinaggio recando pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.	Euro 100	Euro 600	Euro 200

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
29	2 a)	Divieto di manomettere il suolo pubblico o imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gli edifici e manufatti pubblici e privati.	Euro 1.500	Euro 9.000	Euro 3.000
29	2 b)	Divieto di collocare, affiggere, o appendere alcunchè su edifici pubblici e monumenti senza autorizzazione.	Euro 75	Euro 450	Euro 150

29	2 c)	Divieto di praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo o pericolo per sé o per gli altri o possano procurare danni.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
29	2 d)	Divieto di praticare in giardini pubblici forme di naturismo.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 e)	Divieto di arrampicarsi su monumenti, arredi, ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500
29	2 f)	Divieto di arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
29	2 g)	Divieto di rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o pubblica utilità.	Euro 1.500	Euro 9.000	Euro 3.000
29	2 h)	Divieto di bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
29	2 i)	Divieto di danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o di uso pubblico o sotto di essa installati.	Euro 100	Euro 200	Euro 600
29	2 j)	Divieto di sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo.	Euro 1.500	Euro 9.000	Euro 3.000
29	2 k)	Divieto di porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene.	Euro 100	Euro 600	Euro 200

29	2 l)	Divieto di accattonaggio molesto. Divieto di accattonaggio alle intersezioni stradali o nelle aree adibite a parcheggio o nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, le scuole, le strutture sanitarie e sociosanitarie o all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, sulla litoranea, o all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato o effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Divieto di chiedere l'elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
29	2 m)	Divieto di ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico, in assenza di adeguato titolo. Divieto di indirizzare i veicoli negli stalli richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 n)	Divieto di lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 o)	Divieto consumare bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati.	Euro 300	Euro 1.800	Euro 600
29	2 p)	Divieto di esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 q)	Ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 r)	Divieto di circolare mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò destinate.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

29	2 s)	Divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi ad essi destinati, i corridoi delle gradinate, i percorsi per non vedenti.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
29	2 t)	Divieto in tutto il territorio comunale, tra cui le spiagge, di campeggiare con caravan, autocaravan, o accamparsi fuori dalle aree appositamente attrezzate o predisposte.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
29	2 u)	Divieto in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini, bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie il suolo pubblico o aperto al pubblico.	Euro 100	Euro 600	Euro 200
29	2 v)	È vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
30	2	Divieto di assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani.	Euro 250	Euro 1.500	Euro 500
31	1	Divieto di stazionare e occupazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico a tutela del decoro urbano e della sicurezza, che ne impediscono l'accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture individuate.	Euro 200	Euro 600	Euro 200
32	1	Divieto di effettuare accensioni con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabile.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
32	2	Divieto di accendere rifiuti sia in area pubblica sia privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto.	Euro 150	Euro 900	Euro 300
33	1	E' fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.	Euro 100	Euro 300	Euro 100

33	2	E' vietato la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.	Euro 100	Euro 450	Euro 150
33	4	Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
33	5	È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
33	6	È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
33	7	E' vietato lasciar vagare animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
33	8	È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.	Euro 100	Euro 450	Euro 150
33	9	Chiunque possiede un cane, inserito nel registro dei cani pericolosi del Servizio Veterinario della ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
33	10	È fatto obbligo a chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza e specie, ha l'obbligo di dotarsi di una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide.	Euro 50	Euro 100	Euro 50

SEZIONE II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
34	1	Divieto di campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, spiagge o scogliere, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.	Euro 150	Euro 900	Euro 300

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, non espressamente indicate, salvo l'applicazione di diverse disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

ARTICOLO 37 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). Qualora la sanzione edittale non sia prevista dal regolamento od ordinanza violati nè eventualmente da atto normativo generale, la violazione ai regolamenti od ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta) a Euro 500,00 (cinquecento).

Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella L. 689/81. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 38 - ABROGAZIONE DI NORME

E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 42 del 28.05.1966 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____ entrerà in vigore dal _____.

Presidente VETRANO

Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno: *“Approvazione del Regolamento Comunale Polizia Urbana”*.

Relaziona l'Assessore Marra: prego, Assessore.

Assessore MARRA

Guarda caso, siamo di nuovo qui in Consiglio il 4 dicembre, ad un anno esatto di distanza dall'approvazione del Regolamento di Polizia Locale questa volta. Nel frattempo come Polizia Locale abbiamo fatto il Regolamento per il permesso dei diversamente abili e sul carico e scarico. Oggi proponiamo il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è un Regolamento che abbiamo predisposto con il Comandante, un Regolamento formato da 39 articoli e sette titoli: Titolo 1 “Disposizioni generali”; Titolo 2 “Qualità e igiene dell'ambiente urbano; Titolo 3 “Tutela della sicurezza e salute pubblica”; Titolo 4 “Tutela della quiete pubblica e privata; Titolo 5 “Norme di comportamento”; Titolo 6 “Vigilanza e sanzioni”; Titolo 7 “Norme transitorie e finali”.

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.

Sostanzialmente, il Regolamento tratta di qualità e di igiene dell'ambiente urbano, tutela della sicurezza e della salute pubblica, tutela della quiete pubblica e privata, altre disposizioni particolari.

Il Regolamento in sé per sé è formato da due parti: una parte è più descrittiva, dove sono indicati quelli che sono i comportamenti da non tenere e una parte dove c'è una sorta di prontuario delle sanzioni collegate ai paragrafi precedenti, dove sono stabiliti i comportamenti da tenere o da non tenere, i comportamenti vietati insomma. Accanto c'è la relativa sanzione con il minimo e il massimo edittale e il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689.

Il presente Regolamento, che è andato pure in Commissione la settimana scorsa con Presidente la dottoressa Caterina Ventruti, esprimendo – la Commissione nel suo intero – parere favorevole all'unanimità... il presente documento andrebbe ad abrogare, dopo l'eventuale approvazione, un Regolamento che il Comune di Pulsano come Consiglio Comunale aveva adottato nel lontano 1966. Vi rendete conto, come mi rendo conto io che parliamo praticamente di un altro mondo, un'altra epoca, sono passati 53 anni da allora, è cambiata Pulsano, sono cambiate le persone, sono cambiate le abitudini, basti pensare che il Presidente della Repubblica era Saragat, il Presidente del Consiglio dei Ministri era Aldo Moro. Stiamo parlando praticamente di un tempo molto lontano da quella che è la nostra quotidianità, quindi necessitava di un aggiornamento ed oggi lo stiamo appunto facendo.

Questo Regolamento mira ad essere uno strumento per la cittadinanza, però non pretendiamo che già da domani, a Regolamento approvato, tutto vada come stabilito all'interno del Regolamento perché sappiamo benissimo che tutto quanto scritto all'interno, senza il buon senso praticamente del cittadino, sarebbe quasi vano, però è uno strumento utile per comunicare al cittadino che comunque ci sono dei determinati comportamenti che sono consentiti e dei determinati comportamenti che sono vietati e, qualora si dovesse incorrere nella violazione di quanto stabilito all'interno del Regolamento, c'è la relativa sanzione. Si parla di tutto: si parla di manutenzione degli immobili, delle grondaie, della pulizia dei terreni, aspetti quotidiani che riguardano la vita

di ciascuno di noi, ostruzioni - che so - delle fontane pubbliche oppure comportamenti da tenere in paese, nelle vie, delle piazze.

Quindi questo è il Regolamento. Ripeto: è andato in Commissione, lo abbiamo discusso ampiamente. Sono a disposizione eventualmente per qualsiasi tipo di domanda.

Presidente VETRANO

Grazie, Assessore.

Se ci sono interventi?

La Consigliera Ventruti: prego, Consigliera.

Consigliere VENTRUTI

Assessore, il Regolamento - come lei ha detto - è passato in Commissione Affari Generali e Polizia due giorni prima del Consiglio Comunale di sabato. Ho espresso in merito il mio parere favorevole proprio perché ritengo che i regolamenti siano la normativa concreta e di dettaglio che deve normare i comportamenti della vita quotidiana.

Come dicevo, ho espresso il mio parere favorevole e, di concerto con tutta la Commissione, abbiamo stabilito di velocizzarne l'iter proprio perché è importante proprio per la ricaduta che ha nella vita pratica questo Regolamento, giacché va proprio ad abrogare una Legge ormai datata, diciamo così. E come ho avuto modo di chiederle in Commissione, ribadisco in sede consiliare la necessità che di questo strumento vada data ampia pubblicità proprio perché tutti i cittadini siano consapevoli che esistano comportamenti che non vanno tenuti giacché questo illecito determina anche la sanzione.

Ovviamente ribadisco la necessità che gli Organi preposti alla vigilanza, così come è previsto dal Regolamento stesso, articolo 35, si sentano la responsabilità di accertare il più possibile le violazioni perché vengano applicate poi le sanzioni. Quindi fatta la Legge, che non rimanga carta scritta ma che venga data conoscenza e poi da ciò attuazione.

Grazie.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Ventruti.

Il Consigliere Di Lena aveva chiesto la parola: se vuole intervenire, Consigliere.

Consigliere DI LENA

Su questo Regolamento ci sono da fare alcune puntualizzazioni. L'obiettivo di questo Regolamento sicuramente è positivo, perché - come diceva la Consigliera Ventruti - alla base del buon andamento di una macchina amministrativa ci deve essere un Regolamento e un atto concreto di Regolamento per far sì che si mettano in condizioni gli uffici preposti a poter lavorare in maniera adeguata. La questione è che gli uffici si mettono in maniera adeguata per far lavorare in maniera anche... nella stessa maniera in cui vi siete impegnati per questo per aiutare anche i cittadini, non soltanto per fare i cani da guardia.

Allora, siccome mi sto accorgendo che da un po' di tempo ormai si stanno adottando delle modifiche a questi regolamenti che non riguardano l'andamento della trasparenza, ad esempio: sullo streaming non è stato fatto il regolamento; non è stato fatto il regolamento per le sedute di Consiglio Comunale, per le Commissioni; non sono stati aggiornati altri regolamenti, ma da parte dei Consiglieri delegati e Assessori delegati c'è la volontà soltanto di modificare aggiornati pro-palazzo e non proprio cittadini. Siccome

io come principio - come ho detto prima - sono una persona che cerca di trovare il punto di incontro non solo per i cittadini ma anche per aiutare il "palazzo", ma se il "palazzo" non dà risposte ai cittadini, non posso schierarmi soltanto dalla parte vostra. Ed è per questo che io, visto che è stato fatto il regolamento sui Vigili volontari, è stato fatto il regolamento sui cani da guardia, sulle guardie ecozoofile, è stato fatto il regolamento sulla situazione dei Carabinieri, sulla situazione delle parrocchie, sulla situazione dell'arcidiocesi, è stato fatto il regolamento... che altro Ente sta?

Va bene, ci sono state altre caste per le quali avete fatto altri regolamenti per voi, praticamente non posso che notare dei paradossi e delle contraddizioni, delle forti contraddizioni nei regolamenti che voi fate ma non applicate.

1) In via Luigi di Savoia ci sono tante famiglie che denunciano da più tempo alle Istituzioni - poi ci sarà seguito in base a queste istanze - di forti rumori che, nonostante ci siano delle leggi nazionali, il Comune ha fatto finta di non vedere e di non sentire. Quindi le segnalazioni ci sono state e purtroppo in via Luigi di Savoia ci sono forti rumori e nessuno ha preso provvedimenti nonostante le leggi ci sono. Quindi se uno vuole lavorare in una Amministrazione Comunale, non c'è bisogno di fare il regolamento. L'Amministrazione Comunale e anche gli Amministratori che girano per il paese - perché so che girate sempre per il paese, vedete e sentite e prendete atto delle denunce dei cittadini che vi espongono i problemi - mi sarei aspettato che anche su queste problematiche, dove ci sono scuole di ballo che stanno in teatri comunali, ad esempio, una per tutte... ci sono dei decibel molto più alti di quelli che la normativa prevede.

Quindi mi aspetto che anche su questi casi vi prendiate provvedimenti.

Inoltre mi aspetto che in altre vie del paese, così come sono stati votati dei regolamenti oltre che per l'associazione dei Carabinieri, l'associazione dei Vigili, l'associazione della Polizia di Stato, l'associazione degli Alpini, etc., etc., la stessa cosa mi aspetto anche sulle strisce gialle, sulle strisce per i disabili, ad esempio. State più attenti a fare dei controlli incrociati, perché avete sprecato soldi pubblici a persone che sono purtroppo morte e, siccome avevano diritto alla 104/92 e ad avere anche il permesso, il pass disabili davanti casa...

Consigliere TAGLIENTE (fuori microfono)

E poi sono morte?

Consigliere DI LENA

...e sono morte quando hanno fatto istanza, in automatico gli uffici preposti inviano le comunicazioni anche al Comune, evidentemente c'è più di qualche problema di controlli, di allineamenti di sistema, quindi avete installato strisce gialle a casa di persone che già sono defunte, se volete vi do qualche via dopo, perché non è il caso di personalizzare le situazioni.

Il Consigliere Tagliente interviene fuori microfono.

Presidente VETRANO

Consigliere Tagliente, per cortesia, facciamolo terminare.

Consigliere DI LENA

Sono 25 casi e vi dico 25 nomi pure.

Poi ci sono altre situazioni che dirò in dichiarazione di voto. Insomma, per tutte queste situazioni non posso votare favorevole ad un Regolamento fatto così perché le leggi già ci sono; io mi aspetto che invece si faccia un Regolamento sulla trasparenza, sullo streaming, sugli aggiornamenti del nostro Regolamento Comunale. Su quello vi dovete impegnare di più, non per fare delibere, per mettere balzelli per inguaiare i cittadini e poi i controlli non ci sono, perché le ordinanze ci stanno e, se vogliono, si applicano le ordinanze. Invece voi non le applicate. Quindi è un Regolamento soltanto per farsi pubblicità e propaganda.

Presidente VETRANO

Ci sono altri interventi?

La Consigliera Attrotto.

Consigliere ATTROTTO

Per me politicamente vale quanto detto l'altra volta sul Regolamento delle guardie ambientale. Poiché questo – appunto - è stato un punto aggiunto all'ultimo al Consiglio Comunale di cui siamo in aggiornamento, presentato come urgentissimo, io farò solo dei rilievi tecnici di alcuni punti che secondo me non ho capito ma dal punto di vista esclusivamente formale, perché politicamente non mi piace. Quindi è inutile che ne discutiamo, ormai ho fatto pace con la differenza fra me e l'Assessore Marra, quindi vista l'ora non riapriamo la questione, solo alcune precisazioni formali. Ad esempio, articolo 11 comma 4 la fase non l'ho capita, forse manca o una virgola o una congiunzione dove dice “ove i terreni siano...” visto che era così urgente, io almeno faccio questi rilievi qua. “ove i terreni siano al confine con aree di circolazione da alberi a medio o alto fusto”. Non ho capito: manca qualcosa? O è proprio così la frase?

Assessore MARRA (fuori microfono)

Se c'è la strada e c'è il confine e c'è l'albero ad alto fusto, hanno l'obbligo di...

Consigliere ATTROTTO

Cioè a confine virgola. Non ho capito proprio la frase. Tanto sono pochi, potete rispondere.

Assessore MARRA

“...hanno l'obbligo di tenere pulita un'area della profondità di 2 metri dal confine stradale ove i terreni siano a confine con area di circolazione da albero a medio o alto fusto”. Significa che se c'è una carreggiata e c'è un terreno al confine e ci sono albero ad alto fusto, c'è da mantenere 2 metri dalla profondità del confine del terreno...

Consigliere ATTROTTO

Sì. Quindi il confine è “con alberi” e non “da alberi”. “Da alberi” che significa? È “da alberi” il problema, non ho capito proprio grammaticalmente “da alberi” che cos'è. Cioè proprio formalmente, ho detto che non entravo nel merito del...

Assessore MARRA

“...hanno l’obbligo di tenere pulito un’area della profondità... da alberi da medio o alto fusto”. Forse manca la virgola dopo “circolazione”.

Consigliere ATTROTTO

Manca la virgola. Infatti ho detto: o manca la virgola o manca la congiunzione.

Poi articolo 12, comma 1 dove dice "posto facilmente visibile una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio". Qua mi chiedo solo se, per questioni di sicurezza, non sia meglio scrivere "le chiavi del proprietario", cioè di indicare il proprietario, non il detentore delle chiavi, perché il proprietario sicuramente sa chi detiene le chiavi se non è lui stesso, ma dire “chi è il detentore” per motivi di sicurezza...

Assessore MARRA

Mettiamo che Consigliere Guzzone è il proprietario di una struttura e io il gestore del bar, io che sono il gestore del bar ho le chiavi del bar.

Consigliere ATTROTTO

Ma il proprietario sa chi ha le chiavi, per motivi di sicurezza tu vai a dire chi ha le chiavi. Secondo me questa cosa non va bene.

Assessore MARRA

Ma se c'è un problema all'interno del locale, io non chiamo il proprietario, chiamo chi lo gestisce.

Consigliere ATTROTTO

Però in teoria è sempre il proprietario che... proprio per questioni di sicurezza, non potrei... e se poi succede qualcosa, uno dice: “Mi hanno rubato perché sanno che ho le chiavi”? Una targhetta ben visibile deve essere dove si dice chi ha le chiavi, però il proprietario sa chi ha le chiavi perché è comunque responsabile. Quindi secondo me per motivi di sicurezza... però questo è il mio punto di vista, chi ha le chiavi o chi lo gestisce senza dire chi ha le chiavi.

Assessore MARRA

L'altro rilievo?

Consigliere ATTROTTO

Vado già avanti, questo rimane insoluto.

All'articolo 14 c'è il comma e) che dice che è vietato... perché all'inizio dice: “A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato scuotere, stendere o spolverare panni...” e invece al comma 2 c'è scritto che: “Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire il divieto di stendere i panni”. Quindi è ripetuto due volte. Quindi o è sempre vietato di

stendere oppure il Sindaco lo può fare con sua ordinanza.

Assessore MARRA

Leggiamo nell'interesse sennò non diamo... "...scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili fuori dalle finestre, balconi o recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento". Credo che sia una cosa...

Consigliere ATTROTTO

Però, o è sempre vietato o il Sindaco lo può vietare con sua ordinanza. Altrimenti è come se tu ripeti due volte. Perché dopo dice: "Il Sindaco...".

(Il Consigliere Guzzone interviene fuori microfono)

No, ma dice: "Nelle ore diurne... causano diminuzione del decoro...", è la stessa cosa solo che lo ripetete due volte.

(Intervento fuori microfono)

Secondo me è ripetitivo, ed è ripetitivo anche in altri punti. Articolo 15...

Presidente VETRANO

Consigliera Attrotto, mi scusi: questi sono argomenti che vanno trattati in Commissione.

Consigliere ATTROTTO

Ecco, Presidente, io la stavo aspettando, perché questo punto è andato nel silenzio in Commissione, perché noi non abbiamo avuto l'atto per poter andare in Commissione. Questo atto a me entro la data della Commissione non mi è arrivato. Io non sono poteva andare in Commissione con questo atto qui, avendo letto questo atto qui, quindi lei adesso o si sorbisce... o ammette che c'è un problema di funzionamento della macchina amministrativa che ho già fatto presente al Segretario in quella sede lì e avevo detto che questo regolamento non era così urgente da essere messo all'ordine del giorno.

Assessore MARRA

Consigliera, posso fare una proposta?

Consigliere ATTROTTO

Sì. Tanto non è molto, forse solo uno non è rimasto.

Assessore MARRA

Glielo faccio a prescindere la proposta: dopo quando la festività dell'Immacolata, se vuole – a suo tempo – possiamo eventualmente sederci...

Consigliere ATTROTTO

Emendare questo coso? No: perché si emenda in Consiglio o in Commissione... Io volevo solo dimostrarvi che questo...

Assessore MARRA

...vederlo insieme ed eventualmente emendarlo.

Presidente VETRANO

Consigliere Attrotto, vuole terminare?

Consigliere ATTROTTO

No, Presidente, non può sempre bollare me come quella in violazione, perché era il mio intervento, stavamo discutendo, lei ha già fatto – diciamo - la figura di avermi bloccata non sapendo che questo atto non era stato... E lei c'era con me quando ho detto che quest'atto non poteva arrivare, che non era urgentissimo e che in Commissione era arrivato senza previo inviare il punto ai Consiglieri.

Assessore MARRA

Però è andato.

Consigliere ATTROTTO

È andato, quindi adesso vi sentite quello che io ho da dire e che, secondo me, va emendato subito. Come io devo emendare dopo che voi ve lo siete approvati questo regolamento qua?

Assessore MARRA

L'ultimo rilievo, Consiglieria...? Le ho fatto una proposta e lei...

Consigliere ATTROTTO

Gli ultimi due.

(Intervento fuori microfono)

Di parlarne dopo che se lo sono approvato. E io che parlo a fare allora?

Assessore MARRA

Va bene, gli altri due rilievi?

Consigliere ATTROTTO

I proprietari o possessori a qualsiasi titolo...

Assessore MARRA

Che articolo?

Consigliere ATTROTTO

L'articolo successivo, il 15: "...in stato di abbandono non dovrebbe essere da parte di terzi", dovrebbe essere "da parte di non autorizzati", perché i terzi non è detto che siano non autorizzati, uno può anche dare l'edificio a qualcun altro però autorizzati. Quindi la dicitura corretta è "non autorizzati".

Assessore MARRA (fuori microfono)

"Terzi non autorizzati".

Consigliere ATTROTTO

"Terzi non autorizzati", non solo "terzi", perché "terzi" possono essere autorizzati e a quel punto...

All'articolo successivo, articolo 16, comma 3: "Nei periodi di massima pericolosità...", li leggo tanto ho capito che non... però per far capire che i regolamenti urgentissimi in realtà a volte hanno bisogno di alcune precisazioni, non sono urgentissimi e forse il contributo di tutti è sempre indispensabile.

Assessore MARRA

Le invasioni non sono autorizzate, ecco perché forse...

Consigliere ATTROTTO

"Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Puglia...", cioè la Regione Puglia fa sempre un decreto con cui... ed è sempre lo stesso il periodo di massima pericolosità, quindi si potrebbe inserire già il periodo, che è sempre lo stesso dal 15 giugno al 15... oppure dire che "la Regione Puglia con proprio decreto...", così è proprio generico dire "nei periodi dichiarati...", dovrebbe esserci il decreto, poteva anche citare il decreto e poi di volta in volta... Questi sono i rilievi!

Va bene, ne avevo altri, tipo sugli orari ma sono questioni anche soggettive.

Assessore MARRA

Ne prendiamo atto!

Consigliere ATTROTTO

Poi articolo 26, non "ridurre la possibilità di abbandono e dispersione" ma "evitare la possibilità di abbandono" perché la pericolosità delle bevande vendute in vetro è chiara, quindi bisogna proprio evitare, a tutela...

Assessore MARRA

Articolo...?

Consigliere ATTROTTO

Articolo 26, comma 3, "evitare" è meglio.

Articolo 27: secondo me c'è la stessa cosa di prima, cioè dice "solo con strumenti non amplificati", dopo invece dice "l'utilizzo di strumenti di amplificazione". Secondo me si configura la stessa ripetizione di prima. Quindi...

Assessore MARRA

Sono terminate le osservazioni?

Consigliere ATTROTTO

Sono terminate.

Presidente VETRANO

Assessore, come si esprime in merito alle osservazioni della Consiglieria Attrotto?

Assessore MARRA

Prendiamo atto delle osservazioni, vedremo in futuro se ci sarà la necessità di adeguare il Regolamento a quelle che sono le osservazioni.

Consigliere ATTROTTO (fuori microfono)

Prendiamo atto che gli atti vanno dati prima, così evitavamo di fare questi interventi?

Presidente VETRANO

Ci sono altri interventi?

Per dichiarazione di voto?

Il Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Innanzitutto, sono giuste le osservazioni fatte dalla Consiglieria Attrotto e, quindi, a maggior ragione è importante, al di là - Sindaco - di essere maggioranza e opposizione, come in questo caso una collaborazione fra le parti. E qui si tratta di minoranze che collaborano con la maggioranza, quindi il suo ragionamento di prima era fuori luogo, perché alla fine siamo qui e stiamo lavorando tutti insieme, quindi al di là di maggioranza e opposizione siamo tutti qua in veste di Amministratori, quindi bisogna lavorare insieme così come per i vostri primi, anche per i nostri provvedimenti, noto invece che c'è una forte proposizione di voler lavorare da parte dei Consiglieri di minoranza e una forte diminuzione di collaborare da parte dei Consiglieri di maggioranza nei confronti delle minoranze. Già questo è qualcosa che non va.

Quindi c'è un problema all'interno anche degli assetti del Consiglio Comunale, perché

così come noi abbiamo voglia, anche voi dovrete avere voglia di lavorare. Quindi rispetto reciproco. Questo dovrebbe fare un Presidente del Consiglio Comunale: far coagulare le parti per il bene del paese, questo è l'intento che ti volevo dare prima come idea, perché anche questo dovrebbe fare il Presidente del Consiglio, cosa che non ti ho visto fare fino ad oggi. E in più, riguardo al regolamento...

Presidente VETRANO

Senta, Consigliere Di Lena: cerchi di fare il Consigliere se ci riesce ed eviti di dare consigli alla Presidenza. Per cortesia, si esprima sulla dichiarazione di voto in merito.

Consigliere DI LENA

Inoltre, il principio che avete adottato nei miei confronti, che il Consigliere Guzzone – per esempio - ha adottato nei miei confronti era quello di eliminare qualche virgola o qualcosa che magari non è andata per il verso giusto e, siccome non è stato fatto questo, ha deciso di bocciarmi e di farmi ostruzionismo. Quindi per lo stesso principio, per gli stessi errori che ci sono anche nel vostro Regolamento, per una parità di trattamenti, anche il Presidente del Consiglio è responsabile di questo, per i pari trattamenti e non trattamenti discriminatori di atti, dovrebbe equilibrare le due cose.

Quindi così come i provvedimenti dei Consiglieri di minoranza, che non hanno la virgola, vengono eliminati, boicottati e insabbiati, anche i regolamenti della maggioranza devono essere insabbiati quando ci sono degli errori grammaticali, di virgole o punto.

Poi ci sono numerosi cittadini disabili che attendono – a proposito di Regolamenti – che attendono ancora le strisce gialle davanti alle proprie abitazioni e qui - cosa gravissima - si sono spesi soldi pubbliche per farli davanti a casa di persone che purtroppo sono venute a mancare. Quindi nel Comando di Polizia Municipale, Assessore...

(Intervento fuori microfono)

È una proposta che le faccio io e non le proposte che fa l'Assessore...

Presidente VETRANO

Consigliere, cerchi di velocizzare.

Consigliere DI LENA

Maggiore collaborazione quindi, collaborazione a sentire le minoranze e soprattutto a cercare di controllare i tabulati delle persone che vengono a mancare e le persone vive, così non si spendono soldi pubblici per fare strisce obsolete.

Assessore MARRA

Bisogna vedere se sono specifici o generici.

Consigliere DI LENA

La mia linea di indirizzo è generica, se vuoi poi attraverso il Comando di Polizia Municipale vi posso dare un supporto, se volete. Così come hai chiesto aiuto al

Consigliere Attrotto, ti posso pure aiutare io se hai bisogno, con spirito di collaborazione. Sennò sono geloso io.

Inoltre, questi atteggiamenti di prepotenza - ripeto - e di principi discriminatori sono una cosa gravissima, che al di là del Regolamento stesso mi fa pensare come non abbiate per niente rispetto dei cittadini, è soltanto interesse a risolvervi delle questioni del vostro Assessorato.

Quindi voto in maniera contraria.

Presidente VETRANO

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?

Il Consigliere D'Amato: prego, Consigliere.

Consigliere D'AMATO

Il mio intervento è per dichiarare la mia astensione al voto per le seguenti ragioni. Fermo restando che il Regolamento è scritto - devo dire - bene, per quello che ho potuto leggere, ammetto di non averlo letto tutto, però le prime 23-24 pagine su 34, quindi il grosso l'ho letto. Quello però che non riesco a capire - e ci siamo anche scambiati oggi un po' di informazioni con l'Assessore - è se è sempre necessario arrivare a spaccare la virgola nei regolamenti quando alle volte basterebbe un po' di buon senso, perché la maggior parte delle cose che io ho letto all'interno di questo Regolamento sono cose che una persona con un livello minimo culturale e etico dovrebbe applicare in automatico.

Quello che manca però - e di questo spero che l'Amministrazione se ne renda conto - è anche poi l'applicazione di queste norme e di questo buonsenso, perché adesso abbiamo messo nero su bianco tutta una serie di cose che già avvenivano sul nostro territorio, che la gente già segnalava ma che non venivano multate. Un esempio pratico: il rumore notturno durante il periodo estivo di moltissimi locali. Ora mi auguro che adesso che c'è scritto nero su bianco, qualcuno oltre a mettere il Regolamento, mandi anche la guardia alle ore tot a verificare e faccia le dovute multe. E' solo un esempio, non possiamo fare decine di questi esempi.

Poi mi permetto di chiudere - non me ne vogliate, però penso che sia dovuta questa cosa - con una attenzione particolare a tutti i Consiglieri, mi riferisco ad Angelo Di Lena ma penso che valga per tutti: ma abbiamo deciso di fare *karakiri* e continuare a discutere e dire le stesse cose fino alle 23:00, 24:00 di sera tutte le volte, fra l'altro parlandoci addosso perché, se ci guardiamo intorno, non c'è praticamente nessuno, o vogliamo usare un po' il buon senso e capire che quando i concetti si esprimono, è sufficiente esprimerli una volta e non esprimerli dieci volte giusto per il gusto di perdere tempo?

Perché lei, Consigliere Di Lena, può avere ragione sul contenuto, ma ci ha spiegato quattro volte esattamente lo stesso concetto, cioè che il funzionamento di questo Consiglio non è secondo lei consono soprattutto per la funzione che ha il Presidente. Okay, possiamo essere concordi o discordi con questo concetto...

(Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono)

Io sto dicendo un'altra cosa: a volte sono d'accordo con te e a volte non lo so, io sto dicendo però che se ce lo dici dieci volte, l'unico risultato che otteniamo è che alle 22:00 di sera siamo seduti qui e siamo soltanto noi, perché se ne sono andati tutti. È sufficiente che lo dici una volta, ne prendiamo atto e siamo d'accordo.

(Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono)

Consigliere Di Lena, stia calmo! Ma lei può fare ciò che vuole! Lei può fare ciò che vuole!

Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono.

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, io la faccio allontanare se non si calma!

Consigliere D'AMATO

Lei può fare ciò che vuole, io le sto dando un consiglio. Le sto dando un consiglio.

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, per cortesia.

Consigliere D'AMATO

Consigliere Di Lena, io ho il diritto di scegliere!

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, lei si deve comportare in maniera consona all'Assise!

(Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono)

Consigliere Di Lena, per cortesia, si accomodi.

Consigliere D'AMATO

Consigliere, non è una critica, io le sto dicendo soltanto: esprima un concetto una volta e tutti quanti ne prendiamo atto.

(Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono)

Caffè a Leporano non ne vado a prendere, Consigliere. Mi dispiace proprio, mi dispiace!

Comunque adesso sta abbandonando lei l'aula e prendiamo atto che lei sta abbandonando l'aula, perché ogni volta che qualcuno le dà un consiglio, lei non vuole ascoltare i consigli, è disponibile soltanto a... noi dobbiamo ascoltare le fesserie che lei racconta dalla mattina alla sera, una volta che le stiamo dicendo che forse è il caso di avere un minimo di sobrietà nei contenuti, lei continua.

Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono.

Presidente VETRANO

Procediamo con la votazione, se non ci sono altri interventi.
Il Consigliere capogruppo Guzzone per dichiarazione di voto.

Consigliere GUZZONE

Due parole, siccome più volte è stato tirato in ballo l'esempio del fenomeno dei rumori - Angelo Di Lena lo ha detto e anche Emiliano lo ha ribadito - a livello nazionale noi non abbiamo una legge che fissa... una legge quadro non esiste, abbiamo solamente il disturbo della quiete pubblica che è disciplinato all'interno del Codice Penale e per "disturbo della quiete pubblica" si intende disturbo alla collettività e non alla singola persona.

Detto questo, quindi era necessario regolamentare a livello comunale, così come la Legge prevede, anche questo tipo di illecito, non di reato.

Quindi sono state stabilite delle fasce orarie entro cui possono svolgersi determinate attività certamente e altre in cui è interdetto. Quindi sotto questo aspetto l'Assessore è stato bravo a colmare una lacuna.

Poi, Angelo, ti volevo dire che mi sono stancato di sentire sempre la stessa litania, sembra quasi il Rosario di ogni Consiglio Comunale, quello della condivisione: la condivisione è reciproca. Tu stasera te ne sei venuto qui con una mozione e non ti sei neanche affacciato agli uffici comunali per condividerla o per chiedere se fosse stato possibile un percorso comune.

Quindi se chiedi la condivisione, devi anche darla. Io capisco che anticipare il lavoro all'Amministrazione poi significa perdere quella parte di esibizione all'interno...

(Il Consigliere Di Lena interviene concitatamente fuori microfono)

No: non devi parlare con Lanza. No, la condivisione è con l'Amministrazione, perché se io lo devo condividere con te, lo condivido con un Consigliere, non lo condivido con un funzionario.

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, se vuole partecipare si accomoda, altrimenti lei è assente dalla conversazione.

Consigliere GUZZONE

Avendo chiarito questi aspetti, la dichiarazione di voto per l'Amministrazione è favorevole perché il lavoro fatto dall'Assessore con il Comandante della Polizia Municipale va veramente elogiato.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Guzzone.

Procediamo con la votazione allora.

Il Consigliere Di Lena sta rientrando.

Procediamo con la votazione. Di Lena, per cortesia si accomodi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Di Lena, Attrotto), n. 1 astenuto

(Consigliere D'Amato) su n. 16 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo per l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, n. 1 astenuto su n. 16 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Sono le 21: 58, dichiaro sciolta la seduta di Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.